

**Allegato "B" al mio atto Racc. n. 7284  
STATUTO**

**TITOLO I  
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA**

**Art. 1 (Denominazione e sede)**

E' costituita la Società cooperativa denominata "Cooperazione Autonoma Dolomiti Società Cooperativa", brevemente in sigla "CooperDolomiti".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Bolzano.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'Assemblea straordinaria dei soci deliberare il trasferimento della sede al di fuori del Comune di cui sopra.

**Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2043 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

**TITOLO II  
SCOPO – OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

"Cooperazione Autonoma Dolomiti Società Cooperativa" quale ente di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi della Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche, è un'organizzazione senza scopo di lucro che promuove la cooperazione nelle sue molteplici espressioni, orientata prioritariamente agli interessi del movimento cooperativo, delle singole cooperative anche come sintesi degli interessi dei propri soci.

Si propone di contribuire allo sviluppo civile ed al progresso sociale ed economico della popolazione locale, promuovendo – anche in ossequio ai principi di sussidiarietà - lo sviluppo della cooperazione migliorando l'organizzazione delle società cooperative, coordinandone l'attività ed orientandone l'azione, con particolare riguardo alla rappresentanza, tutela, assistenza e revisione delle cooperative aderenti, nonché alla propulsione del movimento cooperativo.

Sviluppa e agevola sistematicamente sinergie tra settori e cooperative e stimola, ricerca, promuove occasioni di contatto e ogni forma di collaborazione tra le cooperative associate.

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

**Art. 4 (Oggetto sociale)**

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto esclusivo l'attività di promozione e vigilanza sugli enti cooperativi, di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti oppure di terzi e, quale associazione di rappresentanza, può svolgere la re-

visione legale dei conti di cui al Titolo V della Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche. In particolare esercita le seguenti attività:

- 1) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici delle società cooperative associate, nonché dei rispettivi soci, nell'ambito della Provincia di Bolzano presso istituzioni, enti locali e i terzi;
- 2) promuovere ed attuare a favore dei soci rappresentanza sindacale;
- 3) svolgere attività di assistenza amministrativa, legale, fiscale, finanziaria e tecnico economica, progettuale e tecnico-amministrativa, nel rispetto della normativa in materia di professioni protette e ordini professionali;
- 4) fornire inoltre assistenza sindacale, quale parte datoriale, per cui potrà essere conferita alla Cooperativa la relativa rappresentanza sindacale, in specie per quanto riguarda la stipulazione di contratti di lavoro non coperti da contratti nazionali di categoria;
- 5) svolgere attività nel campo della consulenza e dei servizi assicurativi nel rispetto delle vigenti norme speciali in materia;
- 6) erogare servizi in materia fiscale e del lavoro; svolgere attività di consulenza, nei limiti delle disposizioni vigenti, in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti nonché i servizi di tenuta e conservazione di scritture contabili, di predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed ogni altro servizio ad essi connesso, restando comunque escluse quelle prestazioni che ricadono nell'ambito delle attività riservate alle professioni protette;
- 7) vigilare sul funzionamento sociale ed amministrativo, sulla impostazione tecnica dell'attività e sulla gestione dei soci, assumendo anche il compito della revisione obbligatoria a norma delle leggi nazionali e regionali vigenti, ed in particolare della L.R. n. 5/2008 e s.m., non solo come strumento di verifica legale e fiscale, ma anche come strumento di consulenza, sviluppo imprenditoriale e di indirizzo degli amministratori;
- 8) difendere la cooperazione, quale fattore di trasformazione e progresso delle strutture sociali;
- 9) diffondere gli ideali, i principi e le esperienze della cooperazione;
- 10) curare la comunicazione di promozione sociale a favore della cooperazione, del movimento cooperativo e delle cooperative aderenti; in particolare il servizio di informazioni, le pubbliche relazioni in ordine alla cooperazione in genere, alla cooperazione altoatesina, mediante iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, relazioni, trasmissioni ed attività analoghe che siano ritenute idonee al fine suddetto;
- 11) curare l'educazione cooperativa, soprattutto a favore dei giovani, con particolare riferimento ad un loro inserimento lavorativo nelle cooperative, anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro, la formazione professionale ed ogni altra occasione istituzionale; a tale riguardo potrà stipulare accordi e convenzioni con le Istituzioni pubbliche e private preposte all'istruzione, all'educazione e alla formazione professionale anche in rappresentanza delle cooperative aderenti;
- 12) promuovere nuove iniziative cooperative e favorire lo sviluppo degli enti aderenti;
- 13) assistere e curare la costituzione, curare e favorire la fase di avvio di nuove società cooperative e l'aggiornamento delle strutture delle società cooperative associate;
- 14) operare per la formazione e l'istruzione tecnico professionale degli amministratori, dei sindaci, dei soci e dei dipendenti delle società cooperative;
- 15) favorire l'aggregazione, l'organizzazione, il coordinamento e la disciplina dei soci operanti nel territorio di competenza;
- 16) promuovere lo sviluppo della coscienza cooperativa, assumendo e favorendo ini-

ziative per l'elevazione morale e la formazione tecnica dei operatori;

17) progettare ed attuare iniziative organizzative e strutturali per l'organizzazione, onde indirizzare le associate alla necessità dello sviluppo generale;

18) provvedere alla raccolta di materiale documentario ed all'elaborazione di dati statistici sulla cooperazione, anche a fini di interesse generale;

19) espletare attività di assistenza a favore di soci richiedenti, in relazione a finanziamenti, crediti, titoli di credito o similari da parte dello Stato, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, della Provincia Autonoma di Bolzano e di altri enti pubblici o privati, anche in base a convenzioni da stipularsi con gli uffici competenti, in rappresentanza dei soci: ciò riguarda in particolare l'erogazione di servizi e di assistenza tecnica e gestionale per la predisposizione di progetti di sviluppo aziendale, volti a dimostrare la capacità di produrre beni o prestare servizi secondo criteri di efficienza ed economicità, garantendo equilibrio di bilancio e remunerazione del lavoro in relazione alle finalità delle cooperative, per analisi di mercato e accesso ad innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di accertamento e di consulenza necessari al decollo delle iniziative progettuali, per la cooperazione di produzione e lavoro nel settore dell'artigianato, dell'industria e del commercio;

20) rappresentare la Cooperativa presso enti ed autorità provinciali e locali designandone gli incaricati, per tutelare o promuovere azioni nell'interesse del movimento cooperativo;

21) attuare le iniziative e compiere tutte le operazioni in genere atte a favorire l'assetto organizzativo e l'incremento dell'attività economica dei soci, operando sia direttamente, sia come ente intermediario nei rapporti con istituti ed enti pubblici e privati, in particolare con riferimento all'estensione al movimento aderente delle disposizioni in materia di previdenza, di mutualità e di sanità integrativa e/o complementare, sempre nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;

22) fornire assistenza tecnica per la casa ed erogare servizi e consulenza in materia edilizia e di sicurezza sul lavoro, in relazione allo svolgimento di ruoli funzionali in essi previsti e disciplinati, nel rispetto ed entro i limiti di cui alle norme vigenti in materia di tutela delle professioni protette e di ordini professionali;

23) promuovere iniziative per divulgare la conoscenza delle leggi e delle disposizioni attuative in materia di edilizia abitativa agevolata, sovvenzionata e convenzionata, con particolare riferimento alla normativa locale in materia di edilizia sociale e agevolata, per favorire l'accesso dei cittadini ad un'abitazione adeguata, nonché svolgere studi, ricerche e convegni in materia di edilizia residenziale pubblica e di urbanistica;

24) orientare la propria attività per prevenire il disagio sociale;

25) partecipare a pubbliche gare d'appalto di lavori, servizi e forniture, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente per attività strettamente ed esclusivamente connesse all'oggetto sociale;

26) promuovere o partecipare a enti, società, consorzi di garanzia fidi, aventi per scopo il coordinamento e l'agevolazione del credito di ogni tipo, e ad ogni iniziativa volta ad agevolare la reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio e lungo termine, precisando le necessarie garanzie fideiussorie;

27) promuovere l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina delle imprese sociali e delle ONLUS, se ed in quanto condividano le finalità del movimento cooperativo.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobi-

liare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni protette per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società finalizzate esclusivamente o prevalentemente ad attività di promozione delle cooperative e dei cooperatori aderenti, a carattere settoriale o intersettoriale, strettamente funzionali allo sviluppo del movimento intero o di interi singoli settori o zone. Potrà inoltre assumere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte, fidi bancari, nonché ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per il perseguimento delle finalità sociali, anche per facilitare l'ottenimento del credito.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.P.R. 385/93 in materia di raccolta del risparmio.

### **TITOLO III SOCI E AZIONI**

#### **Art. 5 (Soci)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci le società cooperative, mutue e gli enti mutualistici, aventi sede nella Provincia Autonoma di Bolzano, che facciano regolare domanda, impegnandosi ad accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto, dal patto associativo e dai regolamenti sociali.

Possono inoltre essere ammessi come soci i consorzi, le imprese sociali, le ONLUS e le Associazioni, che condividono principi e valori della cooperazione, ferme restando le vigenti norme in materia di cooperazione.

Ogni socio è chiamato a recepire in pieno le regole e i valori etici che sono alla base del movimento cooperativo: adesione libera e volontaria, controllo democratico da parte dei soci, partecipazione economica dei soci, autonomia e indipendenza, educazione, formazione ed informazione, cooperazione tra cooperative, impegno verso la collettività.

Ogni socio ha il dovere di

- partecipare attivamente alla vita sociale della Cooperativa, alla promozione consapevole delle vicende del movimento, contribuire alla instaurazione e al mantenimento di un rapporto associativo pieno, corretto e non di comodo, attinente ai principi fondanti dell'agire cooperativo e ai principi aziendali di economicità, efficienza ed efficacia finalizzati a preservare la propria organizzazione e la reputazione propria e di tutto il movimento;
- agevolare l'esercizio dell'istituto della vigilanza oltre che come momento di scambio e di crescita, anche come contributo diretto alla salvaguardia dell'immagine e della reputazione di tutto il movimento cooperativo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di cooperativa, associazioni od enti:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- e) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali vigenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 7 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, del patto associativo, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci hanno inoltre l'obbligo di:

- a. partecipare alle assemblee generali;
- b. partecipare agli incontri di settore e di zona;
- c. osservare le disposizioni dello statuto, del patto associativo e dei regolamenti sociali, uniformarsi alle direttive degli organi sociali, nonché assoggettarsi alle ispezioni e revisioni ed al controllo contabile da parte dei funzionari a ciò incaricati dalla Cooperativa, nei limiti della normativa vigente, osservando gli inviti conseguenti;

d. concorrere puntualmente alle spese per il funzionamento della Cooperativa e per i servizi generali organizzati dalla stessa con il contributo associativo annuo stabilito secondo i criteri fissati dall'Assemblea;

e. informare la Cooperativa di importanti e speciali avvenimenti nella propria zona o nel proprio settore di attività, che possano essere di interesse dell'organizzazione e dell'ente stesso;

f. rispettare, nella propria gestione, i principi di correttezza commerciale e professionale verso gli altri associati.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa la sede sociale è quella risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 8 (Vincoli su Azioni e loro alienazione)**

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Ai sensi dell'art. 2530, comma 6, del codice civile, il socio può recedere dalla società con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso dello stesso in Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile, può aver luogo:

1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti sociali, dal rapporto mutualistico o dalle legittime deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine per adeguarsi;

2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;

3) nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;

4) nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1, del codice civile;

5) per aver causato in qualunque modo, significativi danni materiali o d'immagine e credibilità alla Cooperativa;

6) per aver causato dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero per aver posto in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

7) per scioglimento.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Art. 12 (Rimborso delle azioni)**

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 33, quinto comma, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

#### **Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso o esclusione, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

La Cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, numeri 1), 3), 5) e 6), oltre al risarcimento del maggior danno ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nei regolamenti sociali, perdono, in ogni caso, il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra, a titolo di penale.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

### **TITOLO IV**

## ORGANI SOCIALI

### Art. 14 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) la società di revisione per il controllo contabile ai sensi dell'articolo 40 della Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 e s.m..

### Art. 15 (Cariche elettive)

E' fatto divieto per le cariche elettive della Cooperativa di ingerirsi nell'esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti di cui al Titolo V della Legge regionale 9 luglio 2008, n.5 e s.m..

### a) ASSEMBLEA DEI SOCI

### Art. 16 (Convocazione)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi dal Consiglio di Amministrazione secondo una delle seguenti modalità, alternative tra loro:

- 1) mediante lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (come ad esempio: Telefax- E-mail Sms ecc. da inviarsi all'indirizzo telefonico o di posta elettronica all'uopo indicato dai soci ed annotato a libro soci) almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima;
- 2) almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 3) almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "Alto Adige".

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in provincia di Bolzano.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Lo svolgimento dell'Assemblea potrà essere disciplinato da apposito regolamento sociale approvato dalla stessa Assemblea

### Art. 17 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. approva il programma dell'attività;
3. elegge il Presidente;
4. nomina il Consiglio di Amministrazione;
5. delibera sui criteri che determinano l'ammontare dei contributi associativi annui dovuti dai soci a norma dell'art. 7;
6. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio dei Sin-



daci e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

7. istituisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, commissioni e/o comitati tecnici e/o consultivi, e ne approva i regolamenti sociali, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

8. delibera sulla revoca e sulla responsabilità del Presidente, degli Amministratori e dei Sindaci e Revisori per il controllo contabile;

9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 33.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano almeno un decimo (1/10) dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

#### **Art. 18 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto su tutti gli oggetti all'ordine del giorno.

Sono salve eventuali diverse maggioranze richieste dal presente statuto o dalla legge.

#### **Art. 19 (Voto)**

Ai sensi dell'art. 2538 del codice civile, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci, che siano in regola nei versamenti delle azioni sottoscritte e dei contributi associativi annui.

Al fine della verifica di cui al comma precedente, non verranno presi in considerazione i contributi associativi annui eventualmente emessi nei 90 (novanta) giorni antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione ed il numero dei propri soci.

I soci sono rappresentati in Assemblea a mezzo del proprio Presidente o del Vice Presidente. Qualora il socio intervenga a mezzo di persona diversa dal Presidente o dal Vice Presidente, dovrà produrre attestazione sottoscritta dal Presidente o dal Vice Presidente che dichiari che il soggetto incaricato a partecipare all'Assemblea è amministratore o socio dell'ente stesso.

I soci che per qualunque motivo, non possono intervenire con proprio rappresentante all'Assemblea, hanno la facoltà di delegare per iscritto, soltanto altro socio avente

diritto di voto, il cui rappresentante non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di altri 2 (due) soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 20 (Presidente e verbalizzazione)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano. In assenza, di entrambi i Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge e dai regolamenti sociali.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Il segretario può avvalersi di apparecchi di registrazione.

Su proposta del Presidente l'Assemblea può nominare due o più scrutatori.

#### **Art. 21 (Votazioni)**

Le votazioni in Assemblea si fanno in modo palese.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le modalità per le elezioni degli Amministratori, del Presidente, dei Sindaci e del Revisore per il controllo contabile, se nominati, sono disciplinate da apposito regolamento sociale.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto al voto. Qualora nessuno dei candidati raggiunga tale maggioranza si procederà al ballottaggio fra i due candidati con maggior numero di preferenze e verrà eletto il candidato che in sede di ballottaggio raccoglierà il maggior numero di voti.

## **b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 22 (Amministrazione)**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 8 (otto) a 20 (venti), oltre al Presidente, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Possono rivestire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di Presidente esclusivamente i soci delle cooperative ed enti associati.

La scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione è da farsi in modo che, per quanto possibile, questi possano rappresentare le categorie/settori e zona territoriale di appartenenza, secondo quanto previsto nei regolamenti sociali.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.

Le modalità di presentazione delle candidature relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, e le relative votazioni saranno disciplinate da apposito regolamento sociale approvato dall'Assemblea.

### **Art. 23 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività istituzionale della Cooperativa, fissandone gli orientamenti organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, che è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa:

- 1) elegge due Vice Presidenti;
- 2) convoca l'Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno;
- 3) predispose i bilanci preventivi e consuntivi ed i programmi di attività annuale;
- 4) formula i regolamenti sociali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 5) determina i modi ed i mezzi di finanziamento della Cooperativa, nel rispetto delle decisioni assembleari in materia, e cura la gestione dei contributi associativi e delle altre forme di corrispettivo tra soci e la Cooperativa;
- 6) propone l'istituzione di commissioni e/o comitati tecnici e/o consultivi, predisponendone criteri di composizione, attribuzioni e durata in appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea;
- 7) esercita le funzioni ad esso specificamente demandate dall'Assemblea;
- 8) delibera la stipula di convenzioni o altri accordi con enti privati o pubblici, per l'assistenza, la promozione, lo sviluppo o il sostegno delle cooperative associate, anche in attuazione di leggi comunitarie, nazionali, regionali o provinciali;
- 9) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, conformemente alle norme statutarie e all'ordinamento cooperativo vigente;
- 10) delibera la stipula di tutti gli atti e contratti attinenti all'attività sociale, compresi acquisti, vendite e permuta di beni mobili e immobili e di diritti reali, iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, transazioni e compromessi in arbitrati e amichevoli compositori, promuove ed interviene in azioni attive e passive in qualsiasi grado di giurisdizione e ogni atto nei rapporti con istituti ed uffici pubblici;
- 11) nomina il direttore, il segretario generale, institori e procuratori speciali;
- 12) delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente statuto, e compie in generale tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che

per disposizione di legge o dello statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea;

13) delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti la convocazione dell'Assemblea per eventuale delibera di revoca del Presidente in carica e per l'eventuale nomina del nuovo Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, in tal caso, designa il consigliere incaricato di provvedere alla convocazione della relativa Assemblea. La convocazione deve avvenire entro 7 giorni dalla delibera relativa del Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea deve tenersi entro i successivi 20 (venti) giorni.

Il Consiglio di Amministrazione adoterà propri regolamenti per l'organizzazione e la gestione delle attività ad esso attribuite dalla legge e dal presente statuto.

#### **Art. 24 (Amministratori Delegati)**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, attribuendogli la carica di Amministratore Delegato, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega o della carica.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Cooperativa e devono riferire almeno ogni centottanta giorni al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, e, contestualmente, in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, qualora lo ritenga opportuno, procedere alla nomina di un altro Amministratore Delegato.

#### **Art. 25 (Comitato Esecutivo)**

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può nominare un Comitato Esecutivo determinandone la durata, le facoltà e le attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno di ciascuna adunanza.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato Esecutivo può nominare un segretario fra i suoi membri ovvero tra i dipendenti della Cooperativa.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni trenta giorni.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale.

Dell'attività svolta dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni centottanta giorni.

#### **Art. 26 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente – o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente più anziano - tutte le volte nelle quali vi sia materia su

cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o sms, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

#### **Art. 27 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Sindaci, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 28 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi, compresi i gettoni di presenza, dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori delegati. I compensi del Comitato Esecutivo sono deliberati dall'Assemblea.

#### **Art. 29 (Presidente e rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente più anziano.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **c) COLLEGIO DEI SINDACI**

##### **Art. 30 (Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea nel rispetto delle vigenti norme all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile, qualora ammesso dalla legge.

#### **d) LA SOCIETA' DI REVISIONE**

##### **Art. 31 (La Società di Revisione)**

L'organo competente per il controllo contabile è quello previsto dalla normativa vigente.

Qualora sia ammesso dalla legge il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

##### **Art. 32 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 51,65 (cinquantuno/65).

Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge.

##### **Art. 33 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministra-

tori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo se presenti le diverse gestioni mutualistiche. Il Consiglio di Amministrazione documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della Cooperativa.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992 e L. R. 5/2008 e s.m.;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992 o dalle leggi in materia di cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea deve in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Nessun utile può essere distribuito ai soci sotto qualsiasi forma.

In nessun caso la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci.

In ogni caso per quanto occorrer possa si richiama l'intero testo dell'art. 2514 del codice civile, che si deve intendere come qui riprodotto.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione di ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità degli scambi mutualistici, sempre sotto forma di risparmio di costo per ogni singola prestazione effettuata dalla Cooperativa a favore del socio.

## **TITOLO VI CONTROVERSIE**

### **Art. 34 (Clausola Arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci e la Cooperativa e i suoi organi, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità ed all'efficacia delle deliberazioni assembleari e delle altre delibere degli organi sociali;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

Sono sottratte alla cognizione degli arbitri le controversie tra la Cooperativa e soci relative ai rapporti sorti in dipendenza dei servizi a pagamento erogati dalla stessa Cooperativa.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore comporta accettazione della clausola di cui al comma precedente.

#### **Art. 35 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e sono nominati dal presidente del Tribunale di Bolzano entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano.

Gli arbitri decidono secondo diritto e in via rituale.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Art. 36 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa.

### **TITOLO VII**

#### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 37 (Nomina liquidatori)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 38 (Devoluzione patrimonio)**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992 e seguenti modifiche e Legge regionale 5/2008 e s.m..

### **TITOLO VIII**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 39 (Regolamenti sociali)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento



dell'attività mutualistica, tra cui il patto associativo ed i codici di comportamento, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere istituite commissioni, comitati tecnici e/o consultivi, o altri organismi interni, ai sensi del presente statuto.

**Art. 40 (Legge applicabile)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to AVOLIO Giuseppe

F.to Felipe BENVENUTTI - Notaio

L.S.